

Audizione del Presidente dell'ANAC, Avv. Giuseppe Busia, sulla proposta di legge "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7" (A.C. n. 1658)

**VIII° Commissione – Ambiente, territorio e lavori pubblici
Camera dei deputati, 7 febbraio 2024**

1) Premessa

Si desidera esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento al Presidente e ai componenti della VIII° Commissione della Camera dei deputati per avere deciso di audire l'Autorità in merito ad una così importante proposta normativa, il cui rilievo risiede non tanto nell'entità dell'investimento, quanto nell'oggetto del provvedimento, direttamente connesso con la presidenza italiana del G7, e quindi con il ruolo che il nostro Paese è chiamato a svolgere, durante il corrente anno, sulla scena internazionale.

Risulta evidente, infatti, che la disciplina delle procedure legate agli eventi previsti nell'ambito di tale fondamentale appuntamento assume un'importanza particolare, che va ben oltre l'entità dell'investimento economico, caricandosi di un **valore anche simbolico**.

Il provvedimento normativo in esame appare stringato e succinto. Escludendo l'articolo 3, contenente disposizioni relative all'entrata in vigore, gli articoli rilevanti risultano essere sostanzialmente due.

Di questi, l'articolo 2 disciplina i **profili finanziari**, rispetto ai quali l'unico dato di interesse per le competenze dell'Autorità che ho l'onore di presiedere è rappresentato dall'importo non particolarmente ingente della spesa autorizzata per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con gli eventi del G7, pari ad euro 18.050.000; somma da intendersi riferita, con ogni probabilità, alla sola spesa per gli interventi infrastrutturali – in particolare, 16 milioni circa per la messa in sicurezza di quasi 150 km di strade e 2 milioni per la realizzazione di elisuperfici – dovendosi ritenere non ricompresi nella stessa gli ulteriori costi relativi alla sicurezza e all'organizzazione degli eventi.

Il vero nucleo del provvedimento, sul quale quindi si focalizzerà l'attenzione, è costituito dall'articolo 1, composto da cinque commi in cui viene fissata la **disciplina delle procedure in deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi**, ed in particolare del **vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024**.

Accingendosi all'esame analitico del predetto articolo, si ritiene opportuno premettere, in via preliminare, alcune valutazioni di ordine generale.

La prima considerazione, che si colloca necessariamente sullo sfondo del provvedimento e di ogni riflessione in merito ad esso, è che **l'Italia non può non arrivare preparata all'appuntamento della**



presidenza del G7. È doveroso che il Paese si faccia trovare pronto all'evento ed è interesse nazionale compiere ogni sforzo affinché le relative scadenze vengano onorate con la massima puntualità.

D'altra parte, non si può non evidenziare che il fatto che nel 2024 sarebbe arrivato il turno dell'Italia nel presiedere ed ospitare il G7 non costituisce una novità sopraggiunta negli ultimi mesi, trattandosi, anzi, di un fatto noto da anni. La sussistenza di un significativo margine temporale, che avrebbe, forse, consentito di programmare e affidare gli interventi con un congruo anticipo, rende **meno giustificabile il ricorso alle procedure di urgenza**, tenuto conto anche dei maggiori rischi e costi che queste comportano.

Si constata, del resto, che il ricorso a procedure derogatorie per motivi di urgenza, anche in ipotesi nelle quali una oculata programmazione sarebbe sufficiente ad evitarne la necessità, rappresenta purtroppo un elemento ricorrente per il nostro Paese in occasione dei grandi eventi, e quindi non soltanto in relazione al G7, né per responsabilità di un solo Governo, essendo, anzi, tale tendenza ampiamente diffusa e trasversale.

Ciò premesso, oggi l'interesse prioritario del Paese è quello di arrivare in tempo, garantendo ogni sforzo affinché tutte le strutture siano pronte per ospitare il vertice dei Capi di Stato e di Governo, così come le numerose sessioni ministeriali che avranno luogo in diverse località del territorio nazionale per l'approfondimento di specifiche tematiche di attualità internazionale.

L'importante, tuttavia, è che si operi in modo tale da **assicurare che il beneficio derivante dalla presidenza del G7 sia il più possibile vasto e diffuso** e non si concentri su singoli soggetti o su singoli operatori economici. È infatti essenziale che, ferma restando la discrezionalità del Governo nella scelta della sede deputata ad ospitare il vertice, in linea con quanto avvenuto anche nelle precedenti occasioni, si garantisca comunque che la platea dei potenziali beneficiari sia il più possibile ampia e diversificata, in modo da estendere e amplificare al massimo il vantaggio che l'intera comunità locale e il sistema Paese, nel suo complesso, potranno trarre da un appuntamento di simile portata.

Alla luce delle valutazioni di ordine generale sopra espresse e nella piena consapevolezza dell'importanza del provvedimento per il suo oggetto e la sua finalità, si propone, nel seguito del documento, l'esame puntuale delle disposizioni di interesse.

2) La disciplina prevista per l'affidamento degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024

Per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali e manutentivi funzionali all'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, al fine di assicurare il tempestivo affidamento e la puntuale esecuzione dei relativi contratti di appalto, l'articolo 1 della proposta normativa in esame prevede **procedure significativamente derogatorie** rispetto alle modalità ordinarie, rispetto alle quali si ritiene di dover esprimere alcune sintetiche valutazioni, corredate, ove possibile, di puntuali proposte emendative.



2.1 Nomina di un Commissario straordinario: le strutture e gli strumenti di ausilio

Il testo in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un **Commissario straordinario** "con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024", con la precisazione che lo stesso potrà avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel rilevare come il ricorso ad un Commissario straordinario sia tutt'altro che inusuale nella storia dei grandi eventi in Italia, si esprime qualche perplessità, tuttavia, riguardo il **riferimento all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009**, ove si prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per "amministrazioni pubbliche" devono intendersi gli enti e i soggetti indicati in apposito elenco redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Al riguardo si evidenzia, infatti, che alla richiamata norma della legge n. 196/2009 si fa normalmente ricorso laddove si intenda assicurare l'estensione degli interventi di finanza pubblica alla totalità delle amministrazioni ricomprese nel predetto elenco Istat. Posto che, tuttavia, il riferimento a tale elenco appare troppo generico e poco circostanziato, si suggerisce di adottare una diversa formulazione della norma, facendo rinvio, per l'individuazione delle eventuali amministrazioni controllanti, all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, anziché al citato articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

L'esigenza di circoscrivere meglio la predetta disposizione potrebbe anche offrire l'occasione per prevedere espressamente che il Commissario straordinario si avvalga, per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse, da un lato, di stazioni appaltanti qualificate e, dall'altro, della vigilanza collaborativa di ANAC.

In merito al primo aspetto, è evidente che la possibilità di disporre di **stazioni appaltanti qualificate**, già strutturate e perfettamente in grado di operare, in alternativa alla costituzione *ex novo* di apposite stazioni appaltanti, rappresenterebbe un rilevante vantaggio per la gestione commissariale, la quale, affidandosi a soggetti in possesso di comprovata esperienza, potrebbe sia conseguire una rilevante contrazione dei tempi di realizzazione degli interventi sia evitare l'eccessivo ricorso alle deroghe, garantendo una più ampia partecipazione delle imprese e, quindi, una maggiore concorrenzialità del mercato.

Potrebbe, inoltre, essere valutata l'opportunità di cogliere l'occasione del provvedimento in esame per incentivare la **definitiva strutturazione di una stazione appaltante qualificata specializzata nella gestione delle procedure straordinarie**, che possa fungere da ausilio di committenza per tutte le strutture commissariali, analogamente a quanto sperimentato con la struttura "cratere sisma", cui la legge ha già riconosciuto la possibilità di divenire autonoma stazione appaltante.



Per quanto attiene, invece, alla **vigilanza collaborativa di ANAC**, giova evidenziare come ad essa si sia già fatto ricorso in occasioni analoghe, come il vertice del G7 svoltosi a Taormina il 26-27 maggio 2017 o Expo Milano 2015.

Si segnala, peraltro, che in relazione agli **eventi programmati nell'ambito del G7 2024**, ANAC ha già **stipulato**, in data 20 giugno 2023, uno specifico **protocollo di azione di vigilanza collaborativa con la centrale di committenza pubblica Consip e con la Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del G7**, concernente, in particolare, l'attività di vigilanza preventiva-collaborativa per rilevanti ed essenziali procedure di gara per l'acquisizione di servizi per lo svolgimento del vertice. In tale contesto la Delegazione e l'ANAC hanno **già gestito in un breve lasso temporale di circa quattro mesi le procedure di gara** per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'acquisizione dei servizi di organizzazione, allestimento delle sedi e gestione degli eventi, nonché le procedure di registrazione, accreditamento e controllo accessi, **con stipula dei relativi contratti** di appalto entro i termini pianificati dalla Delegazione stessa.

La vigilanza collaborativa di ANAC, in particolare, permette di verificare in tempi stretti i documenti di gara e le nomine dei soggetti coinvolti, garantendo al tempo stesso rispetto delle regole e celerità, e, quale valore aggiunto, consente l'accesso ad una rete di competenze diversificate e integrate.

Per tali ragioni lo strumento della vigilanza collaborativa si è rivelato un utile ausilio per le pubbliche amministrazioni non solo in relazione a calamità, emergenze e ricostruzioni post-emergenziali, ma anche per la **gestione di grandi eventi** o per la **realizzazione di infrastrutture rilevanti**. Lo stesso articolo 222, comma 3, lett. h) del Codice dei contratti pubblici prevede che ANAC, nell'ambito dei poteri attribuiti, *"per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto"*.

Con una significativa innovazione rispetto al quadro normativo e regolamentare previgente, dunque, è attualmente prevista la possibilità, per le stazioni appaltanti, di avvalersi delle forme collaborative di ANAC, previa stipula di apposito protocollo d'intesa, non solo in relazione alla predisposizione degli atti e alla gestione della procedura di gara, ma anche nella fase di esecuzione del contratto, ove possono manifestarsi rilevanti criticità, connesse, per esempio, a esigenze di varianti in corso d'opera o ad istanze di revisione dei prezzi.

Giova inoltre evidenziare come, nello specifico caso della gestione commissariale delle grandi opere o della realizzazione di interventi infrastrutturali e manutentivi strategici, il ricorso alla vigilanza collaborativa di ANAC si sia sempre rivelato un utile strumento anche **per "compensare" le deroghe alla normativa ordinaria e gli speciali poteri riconosciuti al commissario straordinario**, così da promuovere maggiore trasparenza delle procedure e prevenire eventuali rischi di corruzione, oltre che per finalità acceleratorie e di riduzione del contenzioso. La vigilanza collaborativa si sostanzia, infatti, nell'esame preventivo da parte dell'Autorità degli atti più significativi delle procedure, con pareri che vengono emessi in pochi giorni e consentono di evitare vizi procedurali, riducendo significativamente il successivo contenzioso giurisdizionale, come i dati più recenti evidenziano.



L'utilità di tale strumento, dunque, è dimostrata da una **lunga casistica positiva** e dal fatto che, anche laddove il legislatore non aveva previsto espressamente tale istituto¹, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore degli interventi hanno comunque ritenuto opportuno richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità, al fine di promuovere la correttezza e la trasparenza delle procedure. Si pensi, ad esempio, ai casi riguardanti la bonifica e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli-Coroglio 2016, la realizzazione degli Expo Dubai 2020 e Osaka 2025, l'emergenza e la ricostruzione dopo gli eventi occorsi sull'isola di Ischia e, più recentemente, in Emilia Romagna.

In sintesi, in considerazione dei rilevanti benefici che la gestione commissariale potrebbe trarre dall'ausilio della vigilanza collaborativa, anche ai fini della tempestiva e regolare realizzazione degli interventi infrastrutturali e delle ulteriori attività correlate alla presidenza italiana del G7, si suggerisce al legislatore di valutare l'opportunità di un'integrazione della norma che preveda espressamente che il Commissario straordinario possa avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, oltre che di stazioni appaltanti qualificate, anche della vigilanza collaborativa di ANAC, **a semplice richiesta e per qualsiasi tipologia di appalto**.

Si propone, dunque, il seguente emendamento al comma 1 dell'articolo 1:

Articolo 1 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

"[...]

*Al Comma 1, secondo periodo, dopo le parole "può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture", aggiungere le parole: "**qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**".*

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni", sostituire le parole "o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;" con le parole: "**o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**".*

*Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole "nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili.", aggiungere l'ulteriore periodo: "**Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**".*

Si riporta di seguito, pertanto, la formulazione proposta del comma 1, secondo periodo, comprensiva dell'integrazione suggerita:

¹ Si ricordano non solo le norme riferite al già richiamato caso di Expo Milano 2015 di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 90/2014, ma anche le disposizioni relative al Giubileo della Misericordia di Roma 2015 di cui all'art. 1, lett. d), d.P.C.M. del 27 agosto 2015, alle Universiadi di Napoli 2019 di cui all'art. 1, comma 380, quinto periodo, della legge n. 205/2017, al Sisma L'Aquila 2009 di cui all'art. 11, comma 9-*quater*, decreto-legge n. 78/2015, al Sisma Italia Centrale di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189/2016.



*“Per l’esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture **qualificate ai sensi dell’articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o **dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Il Commissario straordinario si avvale della **vigilanza collaborativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**.”*

2.2 Il ricorso alle procedure derogatorie: facoltà e non obbligo

Il testo in esame, all’articolo 1, comma 2, prevede che agli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 *“si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7”*, ferma restando la possibilità di ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 50, co. 1, lett. a) e b) dello stesso codice dei contratti pubblici.

Con riferimento alla richiamata previsione, si ritiene opportuno esprimere specifiche considerazioni in merito a due distinti e correlati profili.

In merito alla **previsione di un ricorso pressoché generalizzato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 36/2023, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, si invita a valutare l’opportunità di una diversa formulazione della norma, dalla quale si evinca con chiarezza che l’utilizzo dell’opzione indicata rappresenta **una mera facoltà, e non un obbligo**.

Già in passato l’uso di un **linguaggio prescrittivo** nelle disposizioni relative alle procedure negoziate, in luogo di formulazioni più sfumate che qualificassero tale opzione come mera facoltà piuttosto che come un obbligo per le stazioni appaltanti, è stato motivo di richiami e rilievi da parte della Commissione europea, la quale ha infatti ravvisato **profili “anticoncorrenziali” nella scelta del legislatore italiano di “prescrivere”, anziché di “consentire”, il ricorso alla procedura negoziata per la totalità degli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**.

La stessa ANAC, in relazione all’affidamento di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 36/2023, già in sede di commento agli schemi di codice, ha evidenziato l’opportunità di consentire in ogni caso alle stazioni appaltanti, nell’esercizio della propria



discrezionalità e in applicazione del principio di auto-organizzazione amministrativa, di ricorrere alle procedure ordinarie, in luogo delle procedure negoziate, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale.

Le problematiche sollevate da ANAC sono state integralmente riproposte nel loro contenuto nella **Circolare del MIT n. 298 del 20 novembre 2023** che, in relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, fornisce chiarimenti interpretativi per estendere la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie *"nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che, in particolare, richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla direttiva 2014/24/UE."*

Il secondo dei profili sui quali si intende richiamare l'attenzione del legislatore concerne l'**obbligo di motivazione rafforzata** previsto a carico delle stazioni appaltanti in relazione alle ragioni di urgenza e alla necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara.

Al riguardo, si esprime condivisione e apprezzamento, in via generale, per la scelta di subordinare il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, in particolare al di sopra delle soglie di importo di rilevanza europea, ad un onere motivazionale rafforzato, in modo da far emergere chiaramente, per ogni singolo intervento, le specifiche ragioni di urgenza e la conseguente necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, sulla base di motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione dell'intervento medesimo in tempo utile per garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7.

Si segnala, tuttavia, che limitare la motivazione alle sole ragioni di urgenza connesse all'esigenza della tempestiva realizzazione degli interventi appare piuttosto riduttivo, anche tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, l'urgenza è *in re ipsa*, in quanto deriva dall'imminenza stessa degli eventi programmati, con particolare riferimento al vertice previsto per il mese di giugno.

Alla luce di ciò, si suggerisce di valutare l'opportunità di **precisare ulteriormente l'obbligo di motivazione rafforzata**, prevedendo che questa riguardi, in un'ottica di trasparenza, anche **i criteri seguiti nell'individuazione degli operatori economici che si intende invitare alla procedura** e che dia conto, quindi, dell'eventuale pubblicazione di apposito avviso esplorativo per indagine di mercato o del ricorso ad albi o elenchi precostituiti di operatori economici qualificati. Una simile integrazione, da una parte, darebbe un senso compiuto alla norma e, dall'altra, aiuterebbe a focalizzare l'attenzione sull'elemento di maggiore rilievo.

A tal proposito, si evidenzia che la stessa ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022² ed in particolare nella *check-list* di autocontrollo predisposta specificamente per i Commissari straordinari, ha particolarmente sottolineato, in caso di ricorso alle procedure senza previa pubblicazione di un bando di gara, proprio la necessità della **individuazione e pubblicazione di criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare**.

Si propone, dunque, il seguente emendamento al comma 2 dell'articolo 1:

² Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, (relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2023), pagine 122-135.



Articolo 1 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

"[...]"

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "ai sensi del comma 1," , sostituire le parole "si applica" con le parole "**è possibile applicare**".

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "a supporto della medesima presidenza italiana del G7", aggiungere le parole: ", **nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare**".

Si riporta di seguito, pertanto, la formulazione proposta del comma 2, primo periodo:

*"Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario di Governo nominato ai sensi del comma 1, **è possibile applicare** la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7, **nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare**".*

2.3 Esecuzione anticipata del contratto e verifiche antimafia

Nell'ambito della proposta normativa in esame, le maggiori criticità si ravvisano in relazione alla scelta di prevedere **deroghe rispetto alle ordinarie modalità di espletamento delle verifiche antimafia**.

Il comma 3 dell'articolo 1, infatti, dispone che per gli appalti relativi agli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 si proceda all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, e che alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si proceda **secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120**.

Come è noto, l'articolo 3 del decreto-legge n. 76/2020 2020, la cui applicabilità ha trovato termine nel mese di giugno 2023, ha introdotto, sotto la pressione delle esigenze di semplificazione e accelerazione emerse nel contesto della recente emergenza pandemica da Covid-19, una modalità derogatoria di effettuazione delle predette verifiche antimafia, consistente nel **rilascio della informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, **sotto condizione risolutiva**,



ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

In merito all'applicazione della richiamata disciplina semplificatoria agli appalti correlati alla presidenza italiana del G7, si ritiene di dover esprimere delle perplessità.

Infatti, pur comprendendo le ragioni di urgenza sottese alla scelta di optare per l'esecuzione anticipata del contratto, si reputa che non sia opportuno introdurre disposizioni derogatorie per quanto attiene alle verifiche antimafia e alle relative modalità di espletamento, tenuto anche conto della più volte rilevata **attrattività degli appalti connessi ai grandi eventi per le organizzazioni criminali**.

Atteso che, anche in considerazione della particolare visibilità di tutto ciò che ruoterà intorno a tale importante appuntamento internazionale, l'Italia non può permettersi che fra gli affidatari dei relativi appalti figurino soggetti legati alla criminalità organizzata, si suggerisce di **evitare deroghe che potrebbero aprire un varco alle infiltrazioni criminali**, compromettendo, così, non solo il necessario rispetto della legalità, ma anche la stessa immagine e il prestigio delle istituzioni nazionali.

Per tali ragioni, si suggerisce di sostituire la deroga rispetto alle ordinarie modalità di verifica antimafia con la previsione che, per gli appalti in argomento, si utilizzino solo **imprese già iscritte alle White List di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ed il cui processo di verifica sia stato effettivamente concluso**, o che le **prefetture accelerino le procedure di verifica**, tenuto conto delle ragioni di urgenza e della particolare rilevanza degli affidamenti di che trattasi. Si invita a valutare, inoltre, l'opportunità di prevedere anche la **stipula di appositi patti di legalità** e l'inserimento, nella documentazione di gara e contrattuale, di **specifiche clausole di esclusione** delle imprese che si trovino coinvolte non solo in situazioni criminali, ma anche in episodi di corruzione.

L'eventuale riformulazione del comma 3 nei termini sopra indicati assicurerebbe anche una maggiore coerenza con quanto disposto dal successivo comma 5, ove, pur prevedendosi un'ampia e generalizzata deroga, si fa comunque salvo, tra l'altro, **"il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"**. Posto che dal comma 5 si evince chiaramente l'intendimento di assoggettare comunque gli appalti del G7 al rispetto delle norme del codice antimafia, a maggior ragione risulta opportuna l'espunzione, dal comma 3, di ogni riferimento alle modalità semplificate di verifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 76/2020.

Si propone, dunque, il seguente emendamento al comma 3 dell'articolo 1:

Articolo 1 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

"[...]"

Il Comma 3 è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro



15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione”.

2.4 Disposizioni processuali: la valutazione del preminente interesse nazionale

Il comma 4 dell’articolo 1 del testo in esame contiene disposizioni di carattere processuale, prevedendo, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento e nei giudizi concernenti le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere, **l’applicazione delle norme processuali previste per le controversie inerenti a infrastrutture strategiche.**

Trova applicazione, in particolare, l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi del quale *“in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del **preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera**, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, **il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure**”* e, al di fuori dei casi di inefficacia del contratto per gravi violazioni e di sanzioni alternative, *“la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”.*

È in ogni caso previsto (ultimo periodo del comma in esame) che, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tenga conto della **coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi connessi al completamento degli interventi.**

In merito alle richiamate previsioni, si ritiene di non dover formulare specifiche osservazioni, se non per rilevare che opportunamente, in considerazione della rilevanza strategica degli investimenti, vengono introdotte disposizioni processuali particolari, che implicano la valutazione puntuale, in sede giurisdizionale, delle ragioni di urgenza connesse alla realizzazione dell’evento; disposizioni che appaiono **assolutamente coerenti** con la logica sottesa al provvedimento in esame.

2.5 Deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale

La disciplina degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 è completata dalla previsione di cui al comma 5 dell’articolo 1, ove si dispone che *“Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 e l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”.*



Come già espresso in premessa e più volte ribadito, le ragioni che hanno ispirato la previsione di deroghe rispetto all'ordinaria disciplina dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 risultano **sostanzialmente comprensibili alla luce delle particolari esigenze di celerità** connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi funzionali alla presidenza italiana del G7 e all'organizzazione dei relativi eventi in programma, ferma restando la necessità di provvedere comunque, ove possibile, ad una **adeguata e tempestiva programmazione dei fabbisogni**, al fine di ridurre al minimo le ipotesi derogatorie.

Si invita, in linea con il parere reso dal Comitato per la legislazione della stessa Camera dei deputati, a valutare l'opportunità di **circoscrivere meglio l'ambito e la portata della deroga** prevista dal comma 5 ora in commento.

Si suggerisce, in ogni caso, che il ricorso a procedure in deroga venga previsto **come mera facoltà, da attivarsi nei soli casi di effettiva necessità, e non come vincolo**, essendo molto spesso le stesse stazioni appaltanti a preferire l'adozione delle procedure ordinarie, nell'ambito delle quali esse rinvencono maggiori garanzie anche a propria tutela.

Si propone, dunque, il seguente emendamento al comma 5 dell'articolo 1:

Articolo 1 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

"[...]"

Al Comma 5, dopo le parole "esecuzione dei lavori, servizi e forniture," sostituire le parole "si procede" con le parole "**è consentito, ove necessario, di procedere in deroga**".

3) Rafforzamento delle misure di trasparenza a fronte del ricorso a deroghe

Al di là dei puntuali interventi di modifica proposti nel paragrafo precedente in relazione a singole disposizioni del testo in esame, l'ulteriore e più ampio profilo sul quale si ritiene di dover richiamare l'attenzione è **l'esigenza di bilanciare l'urgenza con l'utilizzo di strumenti che garantiscano la massima trasparenza**.

A tale riguardo, si propone di prevedere **in via obbligatoria** – proprio al fine di controbilanciare la previsione di ipotesi derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria – **l'applicazione delle norme sulla digitalizzazione delle gare**, che garantiscono sia trasparenza sia celerità, oltre a consentire una più ampia partecipazione delle imprese, e quindi la piena attuazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

Il rispetto della normativa in materia di digitalizzazione degli appalti dovrà comportare, in particolare, **l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) per ogni affidamento**, essenziale anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari in ottica anticiclaggio, nonché **la pubblicazione dei dati relativi allo specifico investimento all'interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** costituita presso ANAC, oltre all'impiego delle piattaforme telematiche di negoziazione.

In generale, come evidenziato dall’Autorità anche in precedenti occasioni³, **l’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali** appare di assoluta importanza nelle procedure commissariali, non solo come mezzo di semplificazione di tutte le fasi operative, ma anche come strumento di promozione della trasparenza.

Proprio in relazione alle acquisizioni caratterizzate da particolari esigenze di celerità e urgenza, si possono apprezzare nella misura maggiore i **vantaggi della digitalizzazione**, attuata integralmente nel settore dei contratti pubblici dal 1° gennaio 2024, grazie all’introduzione di piattaforme di approvvigionamento certificate interconnesse con la predetta Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Grazie all’uso delle piattaforme digitali diventa infatti possibile:

- assicurare la massima **pubblicità e trasparenza alle procedure**;
- garantire alle stazioni appaltanti l’opportunità di reperire facilmente sul mercato le soluzioni più confacenti alle proprie specifiche esigenze, e agli operatori economici la possibilità di accesso a prospettive di profitto e di crescita in condizioni di **libera concorrenza e parità di trattamento**;
- **ridurre le tempistiche di espletamento delle procedure di gara**, anche in virtù della verifica dei requisiti di partecipazione attraverso lo strumento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), senza oneri documentali per le imprese e senza aggravii procedurali per le pubbliche amministrazioni;
- **raccogliere in tempo reale e mettere immediatamente a disposizione** di tutti i soggetti interessati e di tutti i cittadini i **dati relativi a tutte le fasi** della realizzazione degli interventi, ai tempi, ai costi, alle risorse utilizzate.

La piena conoscibilità - attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche liberamente accessibili - delle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni gestiscono le risorse pubbliche, come pure **l’accesso ai processi decisionali** e alle procedure di affidamento costituiscono un **indispensabile contrappeso** all’attribuzione dei **poteri di deroga** alla legislazione ordinaria.

La trasparenza, infatti, non rappresenta soltanto uno strumento funzionale a far emergere eventuali fenomeni corruttivi, ma assume un ruolo cruciale per il **coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale pubblico**, riducendo considerevolmente la loro distanza dalle istituzioni. Proprio per le sue potenzialità in termini di trasparenza, la digitalizzazione costituisce il necessario presupposto per creare **una cittadinanza informata e “partecipante”**.

Nel caso di specie, in considerazione sia delle ampie deroghe previste dalla proposta normativa in esame, sia della rilevanza strategica degli interventi da realizzare, strettamente connessi al ruolo e al prestigio del nostro Paese sullo scenario internazionale, appare inoltre opportuno introdurre, in

³ Si rinvia, in particolare, al documento “Audizione del Presidente dell’ANAC, Avv. Giuseppe Busia, sulle proposte di legge ‘Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale’ (A.C. n. 589) e ‘Deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l’adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia’ (A.C. n. 647)”, trasmesso all’VIII° Commissione – Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati a seguito dell’audizione tenutasi in data 28 settembre 2023.



aggiunta alle garanzie già offerte dall'ecosistema di approvvigionamento digitale, la **previsione di misure "rafforzate" di trasparenza**, quali, a titolo esemplificativo:

- l'adozione di un **documento di programmazione di tutti gli interventi con il cronoprogramma delle azioni**, da pubblicare e da aggiornare in modo dinamico in ragione dello stato di avanzamento delle singole linee di attività;
- la regolare **pubblicazione di avvisi di indagine di mercato** finalizzati a consentire a tutti gli operatori del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta;
- in analogia con quanto previsto per le situazioni emergenziali, l'istituzione di un **elenco speciale dei professionisti abilitati**, da sottoporre alla gestione del Commissario straordinario nominato, avente la finalità di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria⁴.

Mediante simili accorgimenti, infatti, si assicurano le condizioni affinché tutti gli operatori economici potenzialmente interessati abbiano **le medesime chances di accesso** ad appalti che, in ragione della loro diretta o indiretta correlazione con gli eventi legati alla presidenza italiana del G7, appaiono particolarmente attrattivi anche per motivi di prestigio o di qualificazione professionale o imprenditoriale.

Si propone, dunque, il seguente emendamento al comma 5 dell'articolo 1:

Articolo 1 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

"[...]"

Al Comma 5, dopo le parole *"di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,"* aggiungere le parole ***"delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,"***.

Si riporta di seguito, pertanto, la formulazione proposta del comma 5, comprensiva anche dell'emendamento formulato nel paragrafo 2.5 del presente documento:

"Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, è consentito, ove necessario, di procedere in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea".

⁴ Tale strumento è stato previsto, in particolare, dall'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove sono altresì previste misure finalizzate ad evitare la concentrazione degli incarichi in capo ad un numero limitato di professionisti (comma 7).

4) Vigilanza collaborativa anticorruzione - specifico supporto offerto da ANAC ai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali

Per quanto attiene strettamente alla prevenzione della corruzione, nel segnalare che ANAC ha già da tempo previsto il ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa anche in materia di anticorruzione, si esprime la piena disponibilità ad offrire supporto e ausilio al Commissario straordinario anche in relazione a tale specifico profilo, soprattutto ove il provvedimento legislativo introducesse un obbligo in questo senso, e comunque in ogni caso si ravvisasse l'opportunità e l'utilità dell'utilizzo di tale strumento.

Il supporto di ANAC, in questo specifico settore, consiste essenzialmente nel guidare le pubbliche amministrazioni e i Commissari straordinari **nell'applicazione di regole che garantiscano trasparenza, evitino i conflitti di interesse e prevenano il rischio di corruzione.**

Al riguardo, si rammenta che l'Autorità, nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, ha previsto uno **specifico approfondimento proprio sui Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali**, in quanto soggetti che, operando in deroga, risultano esposti a rischi corruttivi più rilevanti⁵.

In particolare, ANAC ha ritenuto opportuno fornire loro, con riferimento all'area di rischio dei contratti pubblici, alcuni orientamenti elaborati sulla base degli esiti della propria attività di vigilanza, elencando **i possibili eventi rischiosi che connotano le gestioni commissariali e le relative misure specifiche volte a prevenirli**⁶.

⁵ Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, (relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2023), pagine 122-135.

⁶ Nel dettaglio, ANAC ha ritenuto di dover segnalare come prioritari, in relazione all'attività dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali, i seguenti eventi rischiosi:

- rischio di **favorire indebitamente taluni operatori economici**;
- ricorso a **figure interne carenti di adeguate competenze e professionalità** per lo svolgimento dell'incarico di RUP;
- **conflitti di interessi**;
- **violazione del principio di economicità** a causa del largo e non adeguatamente motivato ricorso a incarichi esterni per servizi di supporto al RUP e/o di progettazione degli interventi;
- ricorso a **subappalti non autorizzati**;
- possibile ricorso a **variazioni contrattuali** in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro;
- **esecuzione dell'appalto non a regola d'arte** a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto.

Per ciascuno dei predetti eventi rischiosi, ANAC suggerisce **specifiche misure di prevenzione**. A titolo esemplificativo, con particolare riferimento alle **procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando**, indicate dal provvedimento in esame come l'opzione da preferire per l'affidamento degli appalti correlati alla presidenza italiana del G7, nel PNA 2022 si raccomandano le **misure preventive** di seguito indicate:

- **individuazione e pubblicazione, da parte delle stazioni appaltanti, di criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare;**



L'Autorità, inoltre, mette a disposizione dei Commissari straordinari apposite **check-list** (Allegato n. 8 al PNA 2022), quale **metodologia per la mitigazione dei rischi e il controllo degli affidamenti**, proprio in considerazione della maggiore esposizione al rischio delle procedure commissariali a causa dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa.

Con riferimento alle attività dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali, specifiche **check-list** sono state elaborate, in particolare, per le **procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara**, per gli **affidamenti diretti** e per le **procedure in deroga** (in via generale).

Le **check-list**, raccomandate anche dall'OCSE come *best practice* nell'ambito dei controlli preventivi sugli appalti, sono strumenti versatili, che consentono una verifica agevole e rapida della completezza e dell'accuratezza degli atti delle procedure e che, pertanto, si prestano:

- all'**attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento**, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e assicurare la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
- al **controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti terzi** (strutture commissariali, RPCT, strutture di audit, ecc.)⁷.

Sulla base di tale ampia e specifica esperienza, ANAC propone, con riferimento alla gestione commissariale che si insedierà prossimamente per la realizzazione degli interventi connessi alla presidenza del G7, **l'adozione di un apposito piano di prevenzione della corruzione da realizzarsi in**

-
- attenta **valutazione del numero minimo di imprese da invitare** per bilanciare opportunamente celerità della procedura con adeguata partecipazione e concorrenza (valutazione da svolgersi in base allo specifico settore merceologico e alla rilevanza dell'intervento);
 - chiara e adeguata **motivazione sul perché siano stati eventualmente previsti termini ristretti per la presentazione delle offerte**.

⁷ A titolo esemplificativo, si menzionano alcuni dei profili sui quali le **check-list** rese disponibili da ANAC richiamano l'attenzione delle stazioni appaltanti e dei soggetti terzi tenuti al controllo delle procedure:

- il rilascio delle **dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi** da parte del RUP e di tutti i soggetti obbligati, sia nella fase antecedente l'affidamento sia nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto);
- la presenza, nella decisione di contrarre, delle **motivazioni da cui si desume l'interesse pubblico perseguito**;
- la previsione di **procedure di integrazione dell'elenco degli operatori economici da invitare** laddove la preliminare manifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati;
- nell'ipotesi in cui si espletì una **indagine di mercato**, previsione della pubblicazione del relativo avviso sul profilo del committente per almeno 15 giorni (o per almeno 5 giorni, se si applica la riduzione per motivate ragioni di urgenza);
- la completezza della documentazione comprovante il possesso, da parte degli operatori economici, dei **requisiti generali e speciali di partecipazione**;
- la previsione di **pertinenti requisiti specifici**, quali l'iscrizione all'Albo gestori ambientali o alle *White List* provinciali;
- l'integrazione della *lex specialis* di gara con i riferimenti a **protocolli di legalità/patti d'integrità** vigenti, finalizzati a prevenire tentativi di infiltrazione o condizionamento dell'appalto.

vigilanza collaborativa, al fine di calmierare l'aumento dei rischi corruttivi fisiologicamente derivante dall'operare in deroga, con la possibilità di nominare un RPCT esterno all'organico.

Nell'ambito del predetto protocollo, specificamente dedicato alla materia dell'anticorruzione, potrebbe altresì prevedersi, come ulteriore ausilio per la gestione commissariale, **l'obbligo di sottoporre, in via preventiva, al servizio di verifica dei conflitti di interessi offerto da ANAC i nominativi dei soggetti che si intende nominare nelle commissioni di valutazione, di gara o nei collegi consultivi tecnici.**

5) Conclusioni

In conclusione, pochi interventi puntuali sul testo in esame possono fare in modo che si scongiuri il rischio di infiltrazioni di imprese legate alla criminalità organizzata, che si garantiscano l'efficienza e la trasparenza delle procedure e che si estendano a quanti più soggetti possibile e alla comunità intera i benefici derivanti dagli eventi in programma.

L'importanza dell'appuntamento cui l'Italia è chiamata, con l'assunzione della presidenza del G7 e con l'organizzazione dei relativi eventi, impone necessariamente che **si compia ogni sforzo affinché il Paese sia messo in condizioni di proiettare sulla scena internazionale, in un contesto di visibilità globale, la migliore immagine di sé**, all'altezza della sua storia e del suo ruolo.

In tale ottica, diventa cruciale predisporre ogni strumento per evitare che il prestigio del Paese e delle sue istituzioni sia compromesso da ritardi e inefficienze o inquinato da episodi di corruzione o infiltrazione criminale che portino in primo piano gli elementi deteriori del tessuto imprenditoriale e della società italiana, recando grave pregiudizio alla reputazione della Nazione nel suo complesso.

Gli interventi emendativi suggeriti e le ulteriori proposte formulate nel presente documento, attraverso la ricerca del congruo equilibrio tra rispetto delle regole e potere in deroga, mirano ad assicurare il contestuale perseguimento degli obiettivi di celerità e legalità, che trovano la sintesi più efficace proprio nelle forme della trasparenza.